

**CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI N. ….BORSA DI STUDIO DI FREQUENZA AL XXXVII CICLO DEL DOTTORATO DI RICERCA IN “..............................., CURRICULUM……………** **…………”**

**tra**

**Università degli Studi di Milano – Bicocca**, con sede in P.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1 – 20126, Milano, C.F. n. 12621570154, rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa Giovanna IANNANTUONI,

di seguito indicata come “UNIMIB”

**e**

**…………………..**, con sede in ………………………..., C.F. ……………..., rappresentata dal Legale Rappresentante, ……………………………………….., di seguito indicato come “Finanziatore”

Il Finanziatore e UNIMIB di seguito anche congiuntamente indicate come le “Parti”

**PREMESSO CHE**

- il Finanziatore e UNIMIB hanno tra i loro scopi primari l’elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche ed artistiche nonché di preparazione culturale degli studenti;

- UNIMIB ha attivato per l’anno accademico 2021/2022, il corso di Dottorato di ricerca in “**......................................”** della durata di tre anni (di seguito “Dottorato di Ricerca”);

- il Dottorato di Ricerca costituisce il livello di formazione più elevato nell’ordinamento degli studi universitari, inteso a realizzare un prodotto formativo di elevata qualificazione culturale che sviluppi figure professionali in grado di esercitare attività di ricerca e ricoprire posizioni di alto profilo nel mondo delle imprese industriali e di servizio, negli enti pubblici e nelle università;

- il Finanziatore, interessato allo svolgimento ed allo sviluppo delle attività di ricerca in *……………………………..*, ha manifestato la volontà di attivare una collaborazione con UNIMIB finalizzata al supporto e al potenziamento dell’attività del citato Dottorato di Ricerca;

- UNIMIB e il Finanziatore sono interessati alla realizzazione di un progetto di ricerca sul tema della: ……………………………………….(di seguito “Progetto di Dottorato”), come risulta dall’ALLEGATO 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente ACCORDO;

**Tutto ciò premesso, le Parti**

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**

UNIMIB, sede amministrativa del corso di Dottorato di Ricerca, si impegna a mettere a concorso la borsa di studio per la frequenza al corso finanziata da …………………….., unitamente a quelle finanziate ad altro titolo, con unico bando, in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

UNIMIB provvederà ad erogare la borsa di studio finanziata da …………………………... al candidato utilmente collocatosi in graduatoria, in possesso dei requisiti prescritti, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

**Articolo 2**

Il Finanziatore si impegna a versare a UNIMIB la somma complessiva di **€ 63.079,07** (sessantatremilasettantanove/97)per il finanziamento della borsa di studio da conferire al candidato ammesso al corso di Dottorato di Ricerca, in possesso dei requisiti prescritti.

La somma di cui al precedente comma comprende per ogni anno di durata del corso:

1. l’importo della borsa di studio, pari a € 16.238,47;
2. il contributo INPS a gestione separata nella misura del 22,82%;
3. a partire dal II anno di corso del beneficiario il budget per la ricerca, di cui all’art. 9 comma 3 del DM n. 45 dell’8/2/2013, pari a non meno del 10% dell’importo della borsa di studio (10% pari a € 1.623,85).

Il Finanziatore si impegna altresì a corrispondere a UNIMIB:

1. l’aumento, in misura non inferiore al 50% dell’importo della borsa, per l’eventuale periodo di soggiorno all’estero del dottorando;
2. le somme richieste per eventuali maggiori oneri derivanti dall’attuazione di disposizioni legislative e regolamentari.

Il Finanziatore si impegna a versare a UNIMIB, l’importo dovuto secondo le seguenti modalità:

* per il primo anno: **€ 19.944,09**,entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale UNIMIB comunicherà il nominativo del beneficiario della borsa di studio e della relativa nota di debito;
* per il secondo anno: € 19.944,09+ € 1.623,00 (budget di ricerca), per un importo complessivo di € **21.567,94**, entro il 28 febbraio 2023;
* per il terzo anno: € 19.944,09 + € 1.623,00 (budget di ricerca), per un importo complessivo di € **21.567,94**, entro il 28 febbraio 2024.

I contributi di cui ai punti d) ed e) saranno versati a **UNIMIB,** al termine del ciclo di dottorato,entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle relative note di debito da parte del Finanziatore**.**

**Articolo 3**

Il Finanziatore, a garanzia dell’impegno assunto di finanziare la/le borsa/e di studio, deposita fideiussione bancaria (o polizza fideiussoria) irrevocabile, contestualmente alla firma della presente convenzione.

In alternativa alla fideiussione bancaria (o polizza fideiussoria), è richiesto un documento attestante l’avvenuto versamento dell’intera quota di finanziamento contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione.

**Articolo 4**

UNIMIB comunicherà al Finanziatore, all’indirizzo di posta certificata ……………………., eventuali rinunce da parte del dottorando, sia in ordine al posto, sia in ordine alla borsa di studio.

Le somme di cui all’articolo 2 della presente Convenzione già versate ed eventualmente non utilizzate a causa di successive rinunce, decadenze o cessazioni, con modalità appositamente concordate tra le Parti, verranno restituite al Finanziatore. Le somme non ancora versate sono considerate estinte e i pagamenti interrotti.

*IN ALTERNATIVA*

Le somme di cui all’articolo 2 della presente Convenzione già versate ed eventualmente non utilizzate a causa di successive rinunce, decadenze o cessazioni, con modalità appositamente concordate tra le Parti, rimarranno nella disponibilità di UNIMIB e destinate al successivo ciclo del Corso di Dottorato.

* + 1. Restano in ogni caso salvi i pagamenti per le rate di borsa corrisposte al dottorando e la quota del budget di ricerca già utilizzata.

**Articolo 5**

Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del Corso di Dottorato, ai doveri e alla posizione dei dottorandi, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 3 luglio 1998, n. 210, al Decreto ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45 e al Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca di UNIMIB.

Al tutor universitario, designato da UNIMIB, sarà affiancato un co-tutor esterno, afferente al Finanziatore, responsabile della supervisione dell’attività svolta dal dottorando presso quest’ultimo.

**Articolo 6**

La borsa di studio istituita sulla base della presente convenzione è soggetta alla stessa regolamentazione di quelle istituite con fondi di UNIMIB**.** Il conferimento di tale borsa non dà comunque luogo a rapporti di lavoro con UNIMIB né a trattamenti o riconoscimenti automatici previdenziali, neppure a valutazione ai fini di carriere giuridiche ed economiche.

**Articolo 7**

Per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca, il Finanziatore metterà a disposizione del dottorando, gli spazi, i laboratori e le attrezzature necessarie *(specificare di quali si tratta)*

Le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo dei medesimi.

**Articolo 8**

Qualora il dottorando, previa autorizzazione da parte del Collegio Docenti, svolga attività di ricerca presso le strutture del Finanziatore, il Finanziatore, ai sensi del D.L.gs. 81/2008 “*Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*”, si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa di legge e in particolare:

* il Finanziatore è responsabile della formazione generale e specifica sulla sicurezza *ex* art. 37 D.Lgs. 81/2008 in tema di “*Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti*”;
* sul Finanziatore ricadono gli obblighi di cui agli artt. 36 (Informazione ai lavoratori) e 41 (Sorveglianza sanitaria) del D.Lgs. 81/2008, nonché di rendere disponibili i dispositivi di protezione individuale (DPI), laddove previsti.

Il dottorando è tenuto a rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti presso il Finanziatore, e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività di ricerca.

**Articolo 9**

UNIMIB dichiara di aver stipulato le seguenti coperture assicurative:

* Polizza “Responsabilità Civile verso Terzi” – - RCT/O: – AXA Assicurazioni S.p.A - Numero polizza: 406376720 in vigore dalle 24.00 del 31/12/2020 alle 24.00 del 31/12/2025;
* Polizza infortuni in corso con **GENERALI ITALIA S.P.A.,** periodo di validità 30/09/2020/ 30/09/2025

UNIMIB garantisce altresì la copertura assicurativa dei dottorandi contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato, ai sensi e nei limiti del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 e successive modificazioni e integrazioni. Si precisa che detta copertura opera solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro, con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l’obbligo di legge (Circolare INAIL n. 28 del 23 aprile 2003).

In caso di infortunio avvenuto durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, si conviene che la Parte presso la quale è avvenuto il fatto si impegna a segnalare l’evento immediatamente all’altra Parte:

* per il Finanziatore a: ………………………………..
* per UNIMIB a: Università degli Studi di Milano-Bicocca – Ufficio Legale, P.zza dell’Ateneo Nuovo n.1, tel. 02.64486013, e-mail: [assicurazioni@unimib.it](mailto:assicurazioni@unimib.it); PEC: [ateneo.bicocca@pec.unimib.it](mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it).

Le Parti si obbligano, alla scadenza delle suddette polizze, a reiterare le coperture assicurative per le suddette tipologie di rischio – riservandosi di apportare variazioni, ove necessario in osservanza delle condizioni normative e dei massimali assicurati – ed a comunicare all’altra Parte copia di dette polizze.

Resta inteso che l’esistenza di dette polizze non pregiudica l’esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno e di rivalsa verso terzi.

**Articolo 10**

La proprietà intellettuale dei risultati di ricerca derivanti dalle attività realizzate dal dottorando nell'ambito della presente Convenzione spetta al dottorando stesso, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti in materia di proprietà intellettuale delle Parti. Qualora ....... e UNIMIB fossero contitolari dei risultati realizzati nell'ambito della presente Convenzione, concorderanno in buona fede, tramite successivi accordi, le modalità di tutela e l'utilizzo degli stessi, anche ai fini dell'eventuale brevettazione e sfruttamento commerciale, resta fermo il diritto morale del dottorando e di altri eventuali autori dell'invenzione ad essere riconosciuto/i inventore/i . L'eventuale pubblicazione dei risultati di cui …... e UNIMIB fossero contitolari sarà preventivamente concordata tra le Parti.  Tutte le pubblicazioni scientifiche eventualmente prodotte dal dottorando e derivate dall'attività svolta nell’ambito del ciclo di dottorato, oltre a indicare l’afferenza al Dottorato di UNIMIB, dovranno citare il sostegno all'attività di ricerca da parte di ........ e citare gli autori in conformità alla normativa vigente.

**Articolo 11**

Ai fini del presente ACCORDO, per “INFORMAZIONI RISERVATE” si intendono tutte le informazioni, fornite in forma tangibile, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole, di titolarità del Finanziatore o di UNIMIB scambiate tra i medesimi enti e/o comunicate al dottorando, per iscritto o trasmesse fisicamente e comunque tutte identificabili in modelli o altre forme che portino la dicitura «Confidenziale», che potranno essere utilizzate nell’ambito della presente Convenzione.

Le Parti si impegnano a far sottoscrivere al dottorando, sotto la sua personale responsabilità, i seguenti impegni:

* trattare come riservate e confidenziali le informazioni ricevute da UNIMIB e dal Finanziatore in esecuzione del presente ACCORDO e connesse al conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca;
* non riprodurre ed utilizzare per fini diversi dal conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca le INFORMAZIONI RISERVATE che saranno fornite e/o rivelate e/o acquisite nell’ambito del Progetto di Dottorato;
* trattare in modo riservato e confidenziale le INFORMAZIONI RISERVATE in contesti e occasioni diverse dalle attività formative e di ricerca relative al Progetto di Dottorato;
* utilizzare le INFORMAZIONI RISERVATE esclusivamente nell’ambito del Progetto di Dottorato, per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca;
* riconoscere, nell’ambito della tesi di dottorato in cui siano esplicitati e/o citati i risultati, la titolarità degli stessi in capo ai legittimi proprietari, e i relativi diritti morali dell’autore/autori;
* non pubblicare i risultati senza il previo consenso del Tutor del Finanziatore e del Tutore universitario;
* non pubblicare o rendere noto in alcuna forma e in alcun momento il contenuto di supporti telematici eventualmente condivisi nell’ambito del percorso di formazione.

Ciascuna Parte della presente Convenzione si impegna altresì a trattare come riservate e confidenziali e a non divulgare a terzi le INFORMAZIONI RISERVATE fornite dall’altra Parte, nell’ambito delle attività relative al Progetto di Dottorato, limitando la diffusione delle INFORMAZIONI RISERVATE all’interno della propria organizzazione ai soli soggetti i cui incarichi giustifichino la conoscenza delle stesse.

In caso di decisione congiunta delle Parti di tutelare giuridicamente in tutto o parte i risultati conseguiti nell’ambito della presente Convenzione, le Parti si impegneranno a posticipare le eventuali pubblicazioni aventi ad oggetto tali risultati, per il tempo necessario alla conclusione delle necessarie procedure di tutela giuridica (ad es. deposito di domanda di brevetto).

Qualora il Dottorando decida di rinunciare al dottorato le Parti si faranno carico di far restituire al dottorando le INFORMAZIONI RISERVATE fornite in forma tangibile, di titolarità del Finanziatore o di UNIMIB e comunicate per iscritto o trasmesse fisicamente e comunque tutte identificabili in modelli o altre forme che portino la dicitura “Confidenziale”, che il dottorando abbia utilizzato durante il corso di Dottorato di Ricerca, impegnando lo stesso a mantenere la riservatezza delle stesse INFORMAZIONI RISERVATE per almeno 3 (tre) anni dalla data di rinuncia agli studi.

Le Parti della presente Convenzione non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla violazione delle INFORMAZIONI RISERVATE disposte nel presente Accordo qualora sia provato che tale violazione si è verificata nonostante l’uso della diligenza del buon padre di famiglia.

Le Parti concordano sin d'ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dal presente accordo.

**Articolo 12**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, ai fini del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto stesso, mediante le operazioni descritte dall’art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del accordo. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ateneo.

In particolare, si precisa che:

1. Le categorie di persone interessate al trattamento sono: studenti, professori e ricercatori.
2. La finalità del trattamento dei dati personali è esclusivamente lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione.
3. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per la finalità sopra indicata.
4. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del trattamento dei dati e un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti ai sensi del Reg. UE n. 2016/679.
5. Le Parti si impegnano a garantire il rispetto degli obblighi di far seguito alle domande di esercizio delle persone interessate (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione).
6. Le Parti, in qualità di Responsabili del trattamento, si impegnano ad informare il titolare del trattamento entro 24 ore dalla conoscenza della violazione dei dati personali con notifica secondo i termini indicati all’art. 33, comma 3, Reg. UE n. 2016/679.

**Articolo 13**

La presente Convenzione ha la durata di tre anni, pari alla durata del corso di Dottorato di Ricerca, a decorrere dall’anno accademico 2021/2022.

**Articolo 14**

La presente convenzione è firmata in due originali. Essa è soggetta ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642. I relativi oneri sono a carico del Finanziatore.

*IN ALTERNATIVA*

La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, *ex* art. 24, commi 1 e 2, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il “*Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD*” e ss.mm.ii.

Il presente ACCORDO è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642. I relativi oneri sono a carico del Finanziatore.

La presente Convenzione è soggetta ad imposta di bollo, che sarà assolta in modo virtuale dal Finanziatore per un importo complessivo pari ad € ………………….., ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm.,

La presente Convenzione è assoggettata a registrazione in caso d’uso, a cura e spese della Parte richiedente, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.

**Articolo 15**

La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Le Parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione, dall’applicazione e/o alla validità della presente Convenzione. In caso non sia possibile raggiungere una definizione amichevole della vertenza, le predette controversie saranno differite alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Milano, (*data della firma digitale*)

Per………………….., (*data della firma digitale*)

*F.to digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs.82/2005*

Per **Università di Milano-Bicocca**

La Magnifica Rettrice

Giovanna IANNANTUONI

*F.to digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs.82/2005*

**ALLEGATO 1**

**Progetto di Ricerca**

Titolo/Argomento della Tesi in inglese:

Progetto in inglese: